

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 999

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAGLIARDI, CAVALLARI, GIRARDIN, FABBRI FRANCESCO, DEGAN,
BRESSANI, CARRA, DOSSETTI, DE ZAN**

Presentata il 20 febbraio 1964

Concessione di un contributo straordinario
all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia »

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'unità proposta intendiamo porre in condizione l'Ente Autonomo « La Biennale di Venezia » di continuare a svolgere le attività che gli competono per legge e, in particolare, di poter procedere nella preparazione delle manifestazioni per l'anno in corso, prima fra tutte la 32^a esposizione biennale d'arte alla quale partecipano oltre 40 paesi.

Alla chiusura dell'esercizio 1963 l'Ente presentava un disavanzo d'amministrazione di circa 180 milioni e uno scoperto di cassa di lire 250 milioni.

Tale situazione va addebitata, oltre che all'aumento dei costi, al fatto che l'Ente non percepisce i contributi ordinari dal

1^o luglio 1962, non essendo stata ancora approvata la legge di proroga.

Di conseguenza, il continuo ricorso al credito di tesoreria, ha onerato per molte decine di milioni di interessi passivi il già difficile bilancio dell'Ente.

Onorevoli colleghi, se intendiamo evitare che un'istituzione, la quale porta il nome d'Italia in tutto il mondo e che, sia pure nelle ricorrenti polemiche, rappresenta sovente le più alte espressioni artistiche in ogni campo, venga meno alla propria funzione e sia addirittura costretta a sospendere le proprie attività, si rende indispensabile l'approvazione della presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È concesso all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » un contributo straordinario di lire 250 milioni a ripiano dei bilanci 1960-1961-1962 e 1963 e ad integrazione dei contributi ordinari previsti dalla legge 28 giugno 1956, n. 704.

ART. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, dell'importo di lire 250 milioni si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.